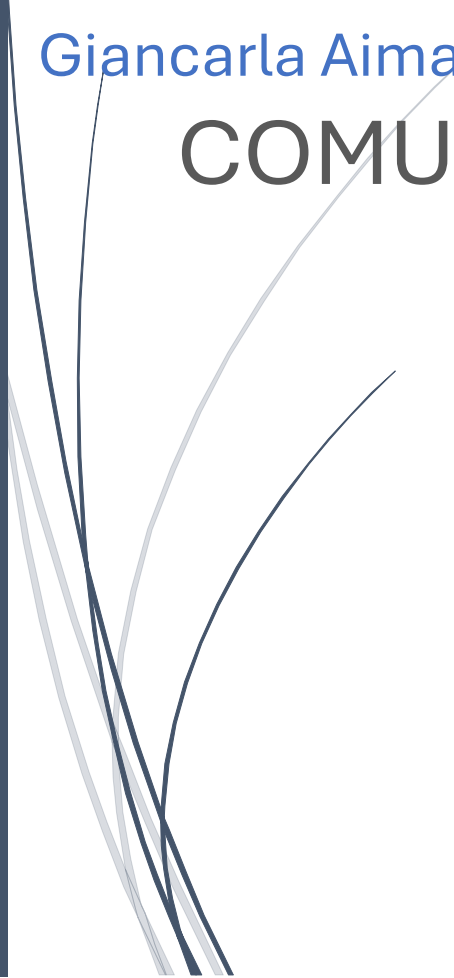


A dark blue vertical bar runs down the left side of the page. A blue arrow points to the right from this bar, containing the date.

01/01/2026

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

DELIBERAZIONE C.C. 4/2026

Several thin, curved lines in shades of blue and grey originate from the left side and sweep upwards and to the right, passing behind the text.

Giancarla Aimasso

COMUNE DI VILLAFRANCA
D'ASTI (AT)

Sommario

TITOLO I	2
DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1 Finalità	2
Art. 2 Oggetto ed applicazione	2
TITOLO II	2
DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE E DEL DECORO AMBIENTALE	2
Art. 3 Tutela, decoro ed uso dei beni comuni	2
Art. 5 Nettezza del suolo e dell'abitato	5
Art. 6 Rifiuti	6
Art. 7 Posizionamento dei contenitori su aree private condominiali	7
Art. 8 Posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico, su aree private comunque soggette ad uso pubblico e confinanti con lo spazio pubblico	7
Art. 9 Sgombero della neve	8
Art. 10 DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE	9
Art. 11 Pagamento in misura ridotta	9
Art. 12 Ricorsi	10
Art. 13 Ordinanza - ingiunzione	10
Art. 14 Riscossione forzata – iscrizione a ruolo – provvedimento di sgravio	11
Art. 15 Norme finali	11

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il regolamento di Polizia Urbana disciplina in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 Oggetto ed applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a. sicurezza, qualità e decoro dell'ambiente urbano;
 - b. occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c. quiete pubblica;
 - d. protezione e tutela degli animali;
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e dagli ordini, anche orali, impartiti dai funzionari comunali e dagli Agenti di Polizia Municipale, nonché, dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE E DEL DECORO AMBIENTALE

Art. 3 Tutela, decoro ed uso dei beni comuni

1. A salvaguardia della sicurezza, dell'igiene e del pubblico decoro è vietato:
 - a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature, i manufatti o gli impianti su di esso, sotto di esso o sopra di esso installati, salvo

che per interventi manutentivi eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli specifici regolamenti;

- b. imbrattare, sporcare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o privati, nonché facciate visibili dalla pubblica via, con scritte o disegni atti a ledere la sensibilità della cittadinanza e il decoro ambientale;
- c. rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare, danneggiare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, termini, fioriere, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d. arrampicarsi sugli edifici, recinzioni, monumenti, pali di sostegno segnaletica o di interesse pubblico, pali di illuminazione, altri beni pubblici o privati prospicienti la pubblica via;
- e. giocare a pallone, alla fionda, lanciare sassi, buste o palloncini d'acqua, palle di neve, fare scivoli di ghiaccio sulle strade, vie pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, ed i portici, nonché praticare giochi di qualsiasi genere che possano arrecare intralcio, disturbo o costituire pericolo per sè e per altri, o procurare danni;
- f. utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al giuoco dei bambini da parte di persone che abbiano superato il limite di anni 12 o altro limite stabilito dall'Ordinanza Sindacale;
- g. affiggere o appendere sui segnali stradali, cartelli di pubblico interesse, cartelli pubblicitari, adesivi, sui loro pali di sostegno, pali della luce, manufatti, fioriere, piante, edifici pubblici e privati prospicienti la pubblica via, qualsiasi manufatto o scritte ed ogni altra indicazione riferita a matrimoni o manifestazioni in genere. Nel caso non sia possibile risalire agli autori del fatto, saranno ritenuti coobbligati in solido i soggetti delle cerimonie o delle manifestazioni;
- h. sdraiarsi per terra nelle strade, piazze, marciapiedi e portici, recando intralcio o disturbo. Sdraiarsi sulle panchine e sedili, insudiciando in qualunque modo i medesimi appoggiandovi i piedi;
- i. compiere atti o esporre cose in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disgusto e raccapriccio alle persone, nonché soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati; Art. 4 Altre attività o comportamenti vietati

2. A tutela dell'incolumità, dell'igiene pubblica e del decoro urbano è vietato:

- a. Ammassare ai lati o innanzi agli edifici oggetti di qualunque genere visibili dagli spazi pubblici, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

- b. utilizzare balconi, terrazzi o luoghi condominiali collettivi visibili dagli spazi pubblici o privati come luogo di deposito di rottami o altro materiale, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c. abbandonare o tenere fermi per lunghi periodi su aree pubbliche o luoghi privati collettivi, veicoli o resti di essi, quando il loro stato di abbandono, le condizioni generali o per altri motivi, siano da ritenere di assoluto decadimento e non permettano il normale uso abitudinale;
- d. collocare sui davanzali delle finestre, balconi, terrazzi, sporgenze o vani di aperture verso gli spazi pubblici o luoghi condominiali collettivi, vasi di fiori, cassette, gabbie di uccelli od altri oggetti mobili non convenientemente assicurati contro ogni pericolo di caduta. L'innaffiatura dei fiori o piante deve essere eseguita in modo da evitare lo stillicidio degli spazi ed aree sottostanti;
- e. stendere panni sulle finestre, balconi, terrazze ed in qualsiasi parte all'esterno delle abitazioni prospicienti la pubblica via, fatto salvo per le abitazioni che non hanno la possibilità di effettuarla all'interno degli edifici;
- f. da scavi o da opere edilizie in genere, prima delle operazioni di carico e scarico, deve essere bagnato in modo tale da evitare il polverio;
- g. Non è permesso stillare o far disperdere sulla pubblica via e nelle parti condominiali, vapore acqueo, condense, acqua, ecc., proveniente da impianti fissi o da singole apparecchiature di refrigerazione;
- h. Nei centri abitati gli oggetti contundenti devono essere portati in modo tale da non arrecare offesa e pericolo alle persone e ai veicoli circolanti;
- i. Dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc., dalle pareti, finestre e dai muri esterni delle case, salvo speciale autorizzazione comunale. Il fumo dovrà essere convogliato in apposita conduttura che superi almeno un metro l'altezza del tetto;
- j. È assolutamente vietato percorrere con velocipedi, motocicli, ciclomotori o altri veicoli i portici, gallerie e simili e i marciapiedi fatta eccezione della conduzione a mano, abbandonarli per terra di traverso o in modo tale da rendere difficoltoso il camminamento delle persone a piedi o in carrozzella, delle persone anziane, invalide o portatori di handicap.
- k. Chiunque metta in atto condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle citate aree per il soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana in sicurezza e nel decoro, compresi parchi, giardini pubblici ed aree verdi del territorio comunale, musei, complessi monumentali e luoghi di cultura, fatta

salva l'applicazione della sanzione prevista per legge, è soggetto alla misura dell'allontanamento previsto dalla norma in vigore.

Art. 5 Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatto salvo l'applicazione di norme speciali, è vietato accumulare, gettare, lasciare cadere, lordare o deporre qualsiasi materiale, liquido o solido sugli spazi ed aree pubbliche o d'uso pubblico, nei cortili condominiali, nei corsi o specchi d'acqua, sulle sponde o ripe dei medesimi.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante sino ad una distanza non inferiore a metri tre.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, con banchi mobili o 7 con dehors, gli esercenti devono collocare nello spazio o nelle immediate vicinanze un contenitore non inferiore a litri 50 per il deposito di rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti e con accesso dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto prospiciente l'esercizio.
6. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente l'abbandono di rifiuti minuti, devono collocare sulla soglia dell'esercizio un contenitore adeguato. I contenitori muniti di sacchetto devono essere possibilmente assicurati affinché sia impedito il rovesciamento e possono essere collocati anche sui marciapiedi.
7. I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti, pile esauste e i cestelli di cui al comma 7, quando sono collocati all'esterno degli esercizi specializzati, non sono soggetti alla tassa sull'occupazione di suolo pubblico.
8. I proprietari, amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, collaborano ed hanno l'obbligo con il Comune, di provvedere alla costante pulizia del marciapiede prospiciente l'immobile e alla pulizia dei portici per il tratto di rispettiva pertinenza.
9. I proprietari di aree private non recintate confinanti con la pubblica via o soggette a pubblico passaggio hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti in esse depositate.

10. Nella esecuzione di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via, gli stessi devono essere depositati nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
11. A tutela della incolumità, della sicurezza delle persone e delle cose sottostanti, ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di costruzione o in condizioni tali da evitare qualsiasi caduta di materiale.
12. I proprietari di locali, abitazioni o di edifici, i conduttori, gli amministratori o chiunque abbia la loro responsabilità devono tenere in perfette condizioni i tubi scaricatori dei liquami delle latrine, dei lavandini, dei servizi e delle grondaie, in modo da evitare qualsiasi dispersione sia nei luoghi stessi che sul suolo pubblico.

Art. 6 Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori in appositi sacchi chiusi o altri idonei involucri chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso.
2. In considerazione della valenza economica ed ecologica di recupero e riciclaggio dei materiali, i rifiuti per i quali è prevista la raccolta differenziata, devono essere conferiti nei contenitori a tal fine predisposti. I contenitori non devono essere utilizzati per il conferimento di materiale diverso in essi indicato.
3. È vietato depositare nei contenitori, presso di essi o in altro luogo, rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici, mobili, materiale elettronico, materassi, imballaggi, materiale ferroso e non o altri oggetti ingombranti. Per il ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti, oppure conferiti personalmente nei giorni di apertura ai centri di raccolta differenziata predisposti dal Comune. Salvo diverse disposizioni e se previsto, ai detentori di rifiuti, è data la facoltà del deposito presso i contenitori il giorno stesso o il giorno antecedente la raccolta dei rifiuti ingombranti, previo preavviso alla Ditta incaricata del ritiro.
4. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali, industriali o rifiuti pericolosi che devono essere smaltiti in conformità e quanto disposto dalla legge o dalle norme locali.
5. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavorazioni edili. Le macerie devono essere a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente nelle discariche autorizzate, oppure nei luoghi di riempimento di volta in volta individuati dall'ufficio Tecnico Comunale.
6. È vietato sostare con veicoli nelle vicinanze dei contenitori per la raccolta rifiuti in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta e di svuotamento degli stessi.

7. È vietato esporre sulla strada i contenitori per la raccolta domiciliare e non dei rifiuti differenziati o indifferenziati nei giorni ed orari diversi da quelli stabiliti per la raccolta stessa.
8. È vietato spostare, manomettere, rompere, insudiciare, appiccicare volantini in genere o dar fuoco ai contenitori della raccolta rifiuti, nonché accendere o gettare oggetti accesi sulla pubblica via, nei luoghi di pubblico passaggio e nelle aree private ad uso collettivo.
9. Nel caso si renda necessario modificare il sistema di raccolta e conferimento dei rifiuti domestici, l'utenza è obbligata ad aderire alle disposizioni al momento in vigore.

Art. 7 Posizionamento dei contenitori su aree private condominiali

1. I contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati, su una superficie piana, pavimentata ed appositamente delimitata tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata. Qualora siano prospettanti verso edifici terzi, deve essere prevista una mascheratura.
2. La distanza dei contenitori dagli edifici confinanti deve essere maggiore rispetto a quella dell'edificio di cui sono a servizio.
3. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.
4. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive.
5. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione dell'amministrazione comunale, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di internalizzazione dei contenitori, i medesimi previa autorizzazione del Consorzio C.B.R.A. possono essere posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati, impedendone l'utilizzo a soggetti che non ne abbiano diritto, con le medesime condizioni sopra descritte e mantenendo l'area pulita e in condizioni decorose.

Art. 8 Posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico, su aree private comunque soggette ad uso pubblico e confinanti con lo spazio pubblico

1. I contenitori devono essere posizionati su superfici piane, pavimentate e appositamente delimitate tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.

2. Il posizionamento dei contenitori, adeguatamente muniti di apposita segnaletica stradale catarifrangente, non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso di muri perimetrali di edifici sui quali si aprono ingressi, porte, finestre e balconi.
3. La distanza dei contenitori dagli edifici confinanti deve essere maggiore rispetto a quella dell'edificio di cui sono a servizio e devono essere provvisti di mascheratura, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati, impedendone l'utilizzo a soggetti che non ne abbiano diritto e mantenendo l'area pulita e in condizioni decorose.
4. Le aree private confinanti con lo spazio pubblico, sulle quali vengono collocati i contenitori della raccolta rifiuti, devono essere delimitate con recinzione e individuate con apposita segnaletica indicante la proprietà privata.

Art. 9 Sgombero della neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa dai cortili o da altri luoghi privati, non deve essere sparsa o accumulata in alcun modo sul suolo pubblico.
2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatosi su grondaie, su balconi, terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti per scivolamento oltre il filo di gronde, balconi, terrazzi ed altre sporgenze su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve dai tetti, terrazze, balconi o da qualunque posto elevato, l'operazione può essere effettuata delimitando preventivamente l'area interessata, adottando tutte le possibili cautele per la sicurezza delle persone e delle cose sottostanti.
4. Per misure e sicurezza generale, il Sindaco può ordinare la rimozione della neve dai luoghi di cui al comma 3 e i proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente al Comando di Polizia Municipale qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
5. Ogni qualvolta si renda necessario la rimozione e il trasporto della neve, verrà reso noto il deposito dai responsabili del servizio.

Art. 10 Disposizioni generali di salvaguardia del verde

1. Fatte salve diverse Regolamentazioni emanate con Ordinanza Sindacale nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole, nei viali alberati e nelle aree protette è vietato:
 - a. Danneggiare la vegetazione, strappare i fiori, calpestare l'erba, calpestare le aiuole, rompere o staccare i rami delle piante e delle siepi, nonché calpestare siti erbosi quando ciò sia espressamente vietato con Ordinanza del Sindaco;
 - b. Introdurre nella parte riservata ai pedoni, autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi, carri, cavalli ed altri animali eccetto i cani purché condotti al guinzaglio se di piccola taglia, con guinzaglio e museruola se di media e grande dimensione o di indole aggressiva. Il divieto si estende anche se sono trascinati o condotti a mano, fatta eccezione per i velocipedi condotti a mano, carrozzelle per i bambini, invalidi o portatori di handicap;
 - c. Salire sugli alberi, appendere ed affiggere qualsiasi cosa, scagliare pietre, bastoni o altri oggetti contundenti, nonché bivaccare, consumare pasti, occupare sedili se non a scopo di riposo, collocare sedie, baracche, banchi, ombrelloni ed altre strutture fisse o mobili senza speciale autorizzazione;
 - d. Procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stagionale che migrante.
2. I ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi ed alberate, derivanti da attività autorizzate, sono disciplinati con lo stesso provvedimento autorizzatorio.
3. Nei parchi aperti al pubblico, purché dotati di sufficiente spazio carrozzabile, si possono consentire ai titolari di autorizzazione:
 - a. Laddove le condizioni oggettive lo permettano, l'installazione di giostre o simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché a gestirle sia il titolare della prescritta autorizzazione.
4. Ai titolari di autorizzazione di cui al comma 3 del presente articolo, è fatto obbligo di verificare sul corretto utilizzo delle giostre e degli animali, nonché la pulizia del luogo, del percorso e di esporre la tariffa dei prezzi praticati.
5. La Civica Amministrazione può sospendere anche temporaneamente le attività in relazione a particolari esigenze di interesse generale o situazioni eccezionali.

Art. 11 Pagamento in misura ridotta

1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di

sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

2. Per le violazioni del presente Regolamento, delle Ordinanze Sindacali o Dirigenziali e dei Regolamenti specifici in materia, la somma da pagarsi a titolo di oblazione, ove ammessa, entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione è pari a € 100,00, fatto salvo l'applicazione di cifre diverse con specifiche previsioni sanzionatorie stabilite da leggi speciali.
3. L'importo delle spese di procedimento è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale in relazione ai costi sostenuti dall'ufficio e potranno essere oggetto di eventuali successivi adeguamenti.
4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni alle norme regolamentari ed ordinanze comunali spettano al comune.

Art. 12 Ricorsi

1. Entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il responsabile della violazione può far pervenire al Comune o al giudice di pace scritti difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentito personalmente.
2. Le funzioni inerenti alla valutazione e l'istruzione dei ricorsi sono attribuite ai dirigenti di settore esperti in materie in relazione alla norma violata.
3. Il dirigente di settore, nell'acquisire scritti difensivi e documenti o con audizione personale, provvede ed attiva tutte le procedure finalizzate alla valutazione del ricorso. Se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e relative spese ingiungendone il pagamento, altrimenti emette ordinanza di archiviazione dandone comunicazione all'organo che ha redatto il rapporto.
4. Il ricorso sospende i termini di pagamento; in caso di oblazione in misura ridotta lo stesso non può più essere accolto.

Art. 13 Ordinanza - ingiunzione

1. L'ordinanza – ingiunzione di pagamento o di archiviazione del procedimento è adottata dal dirigente responsabile del settore competente in relazione alla norma violata. Dovrà contenere, nel caso lo preveda, le eventuali sanzioni accessorie di confisca amministrativa, la rimozione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.
2. Nel caso gli obbligati non dovessero ottemperare alla rimozione delle opere abusive o al ripristino dello stato dei luoghi si potrà procedere d'ufficio a spese degli interessati.

3. Contro l'ordinanza - ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice di pace competente per territorio entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 14 Riscossione forzata – iscrizione a ruolo – provvedimento di sgravio

1. Decorso inutilmente il termine di pagamento fissato nell'ordinanza – ingiunzione, salvo che sia stato proposto ricorso al giudice di pace, si dovrà 24 procedere alla riscossione delle somme secondo il disposto dell'Art. 27 della Legge 24-11-1981 n° 689 previa verifica della regolarità formale della stessa e della sua notificazione agli interessati.
2. La procedura per la riscossione forzata delle somme è disciplinata dalle norme sulla riscossione dei ruoli.
3. Nel caso di procedura esecutiva possono essere presentate opposizioni entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della cartella esattoriale esclusivamente per:
 - a. omessa o irregolare notificazione dell'ordinanza – ingiunzione dalla quale ne consegue l'illegittimità dell'iscrizione e ruolo;
 - b. errore materiale nell'iscrizione o per duplicazione di ruolo;
 - c. inesistenza totale o parziale dell'obbligazione pecuniaria, allorché sia stato iscritto a ruolo un soggetto diverso da quello dell'ordinanza – ingiunzione.
4. Nel verificarsi dei casi di cui al comma 3, se riconosciuti fondati i motivi del ricorso, il dirigente di settore, previa tempestiva sospensione del provvedimento, dovrà predisporre lo sgravio dei ruoli e autorizzare l'esattore a non procedere alla riscossione della somma sgravata.
5. Qualora il provvedimento di sgravio intervenga dopo il pagamento della somma, lo stesso dovrà contenere anche l'autorizzazione al rimborso.

Art. 15 Norme finali

1. Per tutto e per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento, salvo l'applicazione di norme speciali, si applicano le disposizioni di specifici regolamenti, ordinanze sindacali e dirigenziali che per funzionalità e gestione integrano e regolamentano più dettagliatamente le modalità di occupazione degli spazi ed aree pubbliche, l'uso dei beni comuni, dei giardini ed
2. Ad integrazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme e da ordinanze al presente Regolamento oppure incompatibili e ripetitive nel contenuto, nella forma e nella loro applicazione.
3. Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei regolamenti ed ordinanze attualmente in vigore.

“ ALLEGATO A ” TABELLA DELLE OBLAZIONI DA PAGARSI ENTRO 60 GIORNI PER VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA DI CUI ALL'ART. 7 DEL D. LGS 267/2000, MODIFICATO ED INTEGRATO CON L'ART. 7 BIS DALL'ART. 16 DELLA LEGGE 16/1/2003 N° 3

ARTICOLO VIOLATO SANZIONE MINIMA EDITTALE EURO SANZIONE MASSIMA EDITTALE EURO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA ENTRO 60 GG. EURO PROVVEDIMENTI ACCESSORI O NORME SPECIALI

ARTICOLO VIOLATO	SANZIONE MINIMA EDITTALE EURO	SANZIONE MASSIMA EDITTALE EURO	PAGAMENTO MISURA RIDOTTA ENTRO 60GG EURO	PROVVEDIMENTI ACCESSORI
ART 3	50,00	500,00	100.00	Lett. g -h -c.2 e-f ripristino dei luoghi
ART 4	50,00	500,00	100.00	Lett. f ripristino dei luoghi
ART 5	50,00	500,00	100.00	c.5 e 10 ripristino dei luoghi
ART 6	50,00	500,00	100.00	C.6-7 ripristino dei luoghi
ART 7	50,00	500,00	100.00	//////////
ART 8	50,00	500,00	100.00	//////////
ART 9	50,00	500,00	100.00	C.3 ripristino dei luoghi
ART 10	50,00	500,00	100.00	